

XVI LEGISLATURA**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)**

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2010

120^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 14.***IN SEDE REFERENTE****(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010****(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito della discussione generale congiunta, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2010.

La **PRESIDENTE** informa che, relativamente al disegno di legge comunitaria 2010, sono state presentate 79 proposte emendative e 9 ordini del giorno.

Comunica, quindi, che, sulla base dei principi che reggono il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi a tale disegno di legge - da lei rievocati, peraltro, nella seduta del 20 ottobre scorso - sono stati dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: 5.0.1, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.11, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8.

La Presidente propone, quindi, che venga fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti per la giornata di mercoledì 3 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** ricorda, infine, che fino a questo momento, sempre in merito all'Atto Senato **2322**, sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti, salvo la 1^a, la 2^a, la 3^a e la 5^a.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. 2322

Art. 1

1.1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, allegato A inserire la seguente:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia»;

«2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale».

All'articolo 1, comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/158/CE, inserire le seguenti:

«2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi»;

«2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni»;

«2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE»;

«2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)»;

«2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE»;

«2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

«2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto»;

«2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio»;

«2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione»;

«2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti».

1.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Consequentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale,

compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Consequentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento alla necessità di introdurre nell'ordinamento interno modalità di uscita dal territorio nazionale diverse dall'espulsione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere norme e procedure da applicarsi per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani;

b) garantire l'introduzione di meccanismi idonei a tutela dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo;

c) tenere specificamente in considerazione le esigenze delle persone vulnerabili, tra quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito forme di violenza fisica, psicologica o sessuale;

d) prevedere l'attuazione del principio di preferenza a favore del rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato, nonché l'introduzione di misure mirate a permettere la partenza volontaria in un periodo congruo, con l'emissione di un titolo di «soggiorno temporaneo» di durata compresa tra sette e trenta giorni che garantisca al migrante la possibilità e il tempo necessario per organizzare il proprio ritorno volontario; garantendo altresì la possibilità di una proroga del periodo per la partenza volontaria in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale;

e) inserire meccanismi premiati nei confronti del cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare che collabora alla propria identificazione, con la esplicita previsione della possibilità di revocare l'espulsione di quanti aderiscono all'opzione del ritorno volontario, riducendo il periodo di divieto di reingresso per i medesimi soggetti;

f) prevedere campagne di informazione circa la possibilità, per il cittadino di Paesi terzi irregolare, di procedere alla richiesta di rimpatrio volontario;

g) garantire, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, maggiore consulenza e assistenza al rimpatrio, anche orientando in tal senso le possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri;

h) garantire procedure eque e trasparenti e misure che tengano in considerazione le circostanze specifiche dei casi individuali del richiedente, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano le scuole e l'esistenza di altri legami familiari e sociali».

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.4

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.5

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.6

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE);».

1.7

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«DIRETTIVA 2010/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio».

1.8

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il primo periodo;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 2

2.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Art. 3

3.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo 3.

3.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo 3.

Art. 5

5.1

ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in altre materie di interesse delle regioni» con le seguenti: «le materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione».

5.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, qualora sia pendente presso una Corte internazionale un procedimento contro l'Italia per il mancato rispetto dell'immunità giurisdizionale di uno Stato estero in quanto Stato sovrano, il Ministero degli affari esteri concede alla parte interessata al procedimento, su istanza della medesima, la facoltà di godere della protezione diplomatica, con il diritto di farsi assistere anche da un proprio co-agente, nei limiti delle regole della medesima procedura internazionale"».

Art. 6

6.1

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma è riportato il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo ed il relativo luogo di produzione.

2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2011. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 marzo 2011 è consentita fino al 31 dicembre 2013».

6.0.2

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, l'adeguamento della legge 1° aprile 1999, n. 91, all'evoluzione del sistema dei trapianti, in ambito nazionale e comunitario, definendo, in particolare, la configurazione giuridica, la struttura organizzativa e la dotazione organica del Centro Nazionale Trapianti, in ragione delle ulteriori competenze riconosciute gli successivamente alla legge istitutiva;

b) prevedere, nelle more dell'adeguamento della predetta normativa, la sospensione in favore del Centro Nazionale Trapianti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31, maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire ad esso lo svolgimento delle proprie funzioni, come ampliate, da ultimo, dalla direttiva 2010/53/UE».

6.0.3

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trapianti di organi umani)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al Centro Nazionale Trapianti CNT, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'impiego del finanziamento di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, nonché garantire gli impegni prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di trapianti, qualità e sicurezza di organi, cellule e tessuti, nonché quelli conseguenti al recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, concernente le norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti nei limiti del predetto finanziamento e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

6.0.4

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati riferiti alle tecniche di procreazione assistita)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti».

6.0.5

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati riferiti alle tecniche di procreazione assistita)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti».

6.0.6

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 219/2006 in materia di medicinali ad uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 comma 1, primo periodo la parola «industrialmente» è sostituita dalle seguenti: «in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"1-*bis*. I medicinali di cui al comma 1 contenenti allergeni, sono preparati in base alle modalità definite con determinazioni adottate dall'AIFA che tengono conto dei progressi scientifici e tecnici specifici per questa tipologia di medicinali";

c) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del presente decreto solo nei casi in cui abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 16. I prodotti omeopatici di cui al precedente periodo possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2015";

d) dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità, è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base di una verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata, responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa";

e) all'articolo 67, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-*bis*. La produzione di materie prima attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche fino alla fase I, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA";

f) all'articolo 129, dopo il comma 5 è aggiunto, il seguente ulteriore comma:

"5-*bis*. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio";

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

h) sono soppressi i commi 11 e 12 dell'articolo 130;

i) è soppresso il comma 23 dell'articolo 148;

j) all'articolo 131 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente ulteriore lettera:

"f-*bis*. La registrazione sua o di un suo delegato alla rete nazionale di farmacovigilanza";

k) all'articolo 141 al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo", al comma 5, primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle parole "nei casi previsti dal presente articolo" e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2";

l) all'articolo 148 è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore comma:

"24-*bis*. Per le violazioni amministrative previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 20, 22 del presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'AIFA, la quale provvede a definirne le modalità di irrogazione con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326"».

6.0.7

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla legge 219/2005 in materia di attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati)

1. Alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, al comma 2, lettera e) dopo le parole: "autorizzazione all'*import-export* del sangue e dei suoi prodotti" sono inserite le seguenti: "purché non destinati alla produzione industriale di medicinali";

b) all'articolo, comma 2, alla lettera f) le parole: "farmaci emoderivati e" sono soppresse;

c) all'articolo 12, al comma 4, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "fornisce supporto tecnico all'Agenzia Italiana del Farmaco relativamente ai medicinali derivati dal sangue per gli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti, ivi inclusi tutti gli aspetti inerenti al *master file* del plasma, e alle attività ispettive delle strutture di raccolta e produzione di sangue ed emocomponenti operanti in Italia e alle visite conoscitive per quelle operanti all'estero, in conformità alla normativa vigente";

d) all'articolo 12, al comma 4, la lettera v) è sostituita dalla seguente: "su richiesta dell'Agenzia Italiana del Farmaco fornisce supporto tecnico nelle attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati operanti in Italia con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti; fornisce altresì, su richiesta dell'Agenzia italiana del Farmaco, supporto tecnico relativamente ai medicinali derivati dal sangue con riferimento alle valutazioni epidemiologiche, cliniche e del rischio associato alle malattie trasmissibili con il sangue ed i suoi prodotti";

e) all'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente ulteriore:

"6-*bis*. Al fine di consentire al Centro nazionale sangue di ottimizzare l'impiego del contributo di cui al comma 6, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane necessarie a fronte degli impegni introdotti dalla normativa comunitaria in materia di attività trasfusionali, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

f) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente ulteriore articolo:

"Art. 12-*bis*. (Compiti dell'Agenzia italiana del farmaco) 1. Per i medicinali emoderivati preparati industrialmente, l'Agenzia Italiana del Farmaco svolge i compiti e le funzioni previsti, per i medicinali per uso umano, dall'articolo 48, commi 3 e 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.";

g) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'utilizzo di eventuali eccedenze rispetto al fabbisogno nazionale di farmaci emoderivati o prodotti intermedi derivati dal plasma raccolto in Italia è disciplinato nell'ambito del decreto di cui al periodo precedente, ferma restando la facoltà di esportare le eccedenze nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale o per fini umanitari, nonché a seguito di specifici progetti o accordi internazionali nell'ambito dei quali può essere prevista la cessione dei farmaci o prodotti intermedi con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro";

h) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"I medicinali emoderivati importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili. Prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di stato secondo le modalità previste dalle normative nazionali vigenti in materia".

2. All'articolo 136 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, al comma 1 le parole: "e AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "il Centro nazionale sangue e l'AIFA, secondo le rispettive competenze"».

6.0.8

BATTAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di controlli e verifiche degli stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma in Paesi dell'Unione Europea)

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 4, la lettera v) è sostituita dalla seguente: "su richiesta dell'Agenzia Italiana del Farmaco fornisce supporto tecnico nelle attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti nonché alla necessaria verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato negli stabilimenti di produzione, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine, ai fini del giudizio di idoneità degli stessi previsto dall'articolo 15 comma 3 della presente legge; fornisce altresì, su richiesta dell'Agenzia italiana del Farmaco, supporto tecnico relativamente ai medicinali derivati dal sangue con riferimento alle valutazioni epidemiologiche, cliniche e del rischio associato alle malattie trasmissibili con il sangue ed i suoi prodotti".

2. Dopo l'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*. (Compiti dell'Agenzia italiana del farmaco) 1. Per i medicinali emoderivati preparati industrialmente, l'Agenzia Italiana del farmaco svolge i compiti e le funzioni previsti, per i medicinali per uso umano, dall'articolo 48, commi 3 e 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. In particolare, l'Agenzia Italiana del Farmaco, con il supporto del CNS, provvede alle specifiche attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti nonché alla necessaria verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato negli

stabilimenti di produzione, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine, ai fini del giudizio di idoneità degli stessi previsto dall'articolo 15 comma 3 della presente legge".

3. All'articolo 15 comma 3 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, dopo le parole: "e di quelli dell'autorità nazionale italiana" aggiungere le seguenti: "anche ai fini della verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato nei suddetti stabilimenti, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine".

4. All'articolo 15 comma 5 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sostituire le parole: "il Centro nazionale Sangue di cui all'articolo 12" con le seguenti: "l'Agenzia Italiana del Farmaco di cui all'articolo 12-*bis*".

6.0.9

GHIGO, CASOLI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari". Procedura di infrazione 2009/4583 ex articolo 258 TFUE)

1. All'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indicazione non è necessaria quando la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato".

6.0.10

GHIGO, CASOLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 4 giugno 2010, n. 96 in materia di tempo legale)

1. All'articolo 22 della legge della legge 4 giugno 2010, n. 96, prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

"01. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "tempo universale coordinato", eventualmente abbreviato con la sigla UTC, il tempo determinato dal *Bureau International des Poids et Mesures*, istituito dalla Convenzione internazionale del metro, resa esecutiva con legge 26 dicembre 1875, n. 2875, la cui unità di misura è il secondo, come definito dal capitolo 1, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802;

b) "tempo legale", il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più;

c) "periodo dell'ora estiva", il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.

02. Il tempo legale è realizzato e disseminato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, nella sua funzione di Istituto metro logico primario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 273, e del decreto legislativo 16 febbraio 2004, n. 38."».

6.0.11

CASTRO, CASOLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque immette nel mercato apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00"».

6.0.12

CASTRO, CASOLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Codice del Consumo in materia di servizi finanziari a distanza)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-ter decise, comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite con le seguenti: "quanto prima, e al più entro 30 giorni";

b) all'articolo 67-ter decise, comma 5, le parole: "quindici giorni" sono sostituite con le seguenti: "quanto prima, e al più entro 30 giorni";

c) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista";

d) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;"».

Art. 8

8.1

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere l'articolo.

8.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Roma capitale» inserire le seguenti: «e alla sua area metropolitana, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,».

Art. 9

9.1

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

9.2

D'ALIA

Sopprimere l'articolo 9.

9.3

MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel rispetto degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione».

9.4

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento di esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze del territorio di riferimento».

9.5

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in

regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica;».

9.6

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.7

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che l'esercizio delle attività di guida turistica non sia subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza».

9.8

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dai quali non possono derivare vincoli territoriali all'esercizio della professione di guida turistica;»

9.9

IL RELATORE

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «acquisito il parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

9.10

VACCARI

Dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

f) individuare i principi fondamentali per l'individuazione della figura intermedia di «Accompagnatore di territorio» con formazione specialistica riferita ad un ambito territoriale ristretto che collabori con le Guide Turistiche nell'accompagnamento in siti di particolare eccellenza;

g) individuare i principi e i criteri per l'individuazione da parte delle amministrazioni locali di Associazioni di volontariato per la promozione storico, culturale, paesaggistica e ambientale locale, nonché per la verifica della sussistenza delle attitudini e delle competenze ad esse riconosciute;

h) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso di Associazioni di Volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storico, culturale, paesaggistico e ambientale locale, che operino in modo saltuario o in convenzione con le Pubbliche Amministrazioni;

i) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle Associazioni di Volontariato che già operano nel territorio di riferimento.

Art. 10

10.1

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,»;

b) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica»;

c) al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi; «

d) al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sotto utilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale»;

e) al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; «

f) al comma 3, lettera f), dopo le parole «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione»;

g) al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza»;

h) al comma 3, sopprimere la lettera l);

i) al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito internet»;

l) al comma 3, sopprimere la lettera o);

m) al comma 3, sopprimere la lettera p);

n) al comma 3, sopprimere la lettera q);

10.2

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,».

10.3

GERMONTANI, SAIA

Al comma 3, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;»

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso».

Infine, al comma 3, lettera q) sostituire le parole: «nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti «ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore».

10.4

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica».

10.5

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;».

10.6

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di: evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

*d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sottoutilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di*

accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;».

10.7

BORNACIN, ZANETTA

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: «campi elettromagnetici» aggiungere le seguenti: «nelle aree da risanare caratterizzate dalla presenza di valori di fondo elettromagnetico di particolare rilevanza dovuti alla presenza di numerosi impianti di comunicazione elettronica caratterizzati da notevole potenza;».

10.8

D'ALIA

Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

*«d-bis) abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni introducendo metodi proporzionati allo sviluppo della rete e alle esigenze di tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali, per la rintracciabilità per esigenze di giustizia, degli utenti di servizi per l'accesso a *internet* con tecnologie senza fili messi a disposizione da terzi, attraverso l'identificazione anche indiretta, per il tramite di utenze cellulari o altri strumenti. Per l'identificazione degli strumenti tecnologici sono sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete *internet* e l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;».*

10.9

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

*«e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;*

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;».

10.10

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

10.11

STIFFONI, MURA

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «particolari» inserire le seguenti: «dei servizi comunicazione elettronica gestiti dalle pubbliche amministrazioni».

10.12

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza».

10.13

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 3 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali, della Direzione nazionale antimafia, del Dipartimento informazioni per la sicurezza, quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE».

10.14

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANO, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

10.15

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

1-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia;

1-quater) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione».

10.16

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) adozione di misure volte a contrastare i reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali».

10.17

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANO, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito *internet*».

10.18

BORNACIN, ZANETTA

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;».

10.19

STIFFONI, MURA

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;».

10.20

VITA, VIMERCATI

Al comma 3, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e definizione degli obblighi regolamentari»;

b) *dopo le parole:* «delle condizioni di» *sostituire le parole:* «mercato nazionali e subnazionali» *con le parole:* «tali mercati».

10.21

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

10.22

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.23

STIFFONI, MURA

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.24

ZANETTA, BORNACIN

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.25

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

10.26

ZANETTA, BORNACIN

Al comma 3, lettera q), *sostituire le parole da:* «per le garanzie» *fino a:* «di cui al comma 1,» *con la seguente:* «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico» *aggiungere le seguenti:* «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze,».

10.27

VITA, VIMERCATI

Al comma 3, lettera q), *sostituire dalle parole:* «per le garanzie» *fino alle parole:* «di cui al comma 1» *con la parola:* «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico,», *inserire le seguenti:* «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze,».

Art. 11

11.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo 11.

11.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo 11.

11.3

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere l'articolo 11.

11.4

BARBOLINI, FONTANA, LEDDI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Stralciare l'articolo.

11.5

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:

l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;

m) assicurare la piena garanzia della *par condicio creditorum*, prevedere il divieto di costituzione del *trust* nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;

b) alla lettera o) *sopprimere le parole*: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;

c) alla lettera p) *sopprimere le seguenti parole*: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;

d) alla lettera r) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i principi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.

11.0.1

Il Governo

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni"».

11.0.2

Il Governo

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Procedura d'infrazione n. 2008/4908)

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso.

2. All'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: "Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2," sono soppresse».

11.0.3

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 11** aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma I, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma I, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole. »

11.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo 11, inserire seguente articolo:

«Art. 12.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a cinque anni.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79." e di cui all'articolo 10 del

decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79," e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

11.0.5

DIVINA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:

"14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:

- a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;
- b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;
- c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
- d) la data di inizio di operatività dell'Albo.

14-quater. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-ter, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-quinquies. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

- a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;
- b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
- c) l'espletamento di ogni altra attività funzionali e alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-sexies. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-quinquies sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera b), le parole: "di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari";

b) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera c), le parole "regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari".

c) all'articolo 18-*bis*, comma 7, lettera b), dopo le parole: "alla iscrizione" sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla cancellazione";

d) al comma 1 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole "sentite la Banca d'Italia e la Consob", sono inserite le seguenti parole: "ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*";

e) al comma 3 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole: "si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8" sono aggiunte le seguenti parole: "9, 10 e 11".

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

11.0.6

LICASTRO SCARDINO, FLERES

Dopo l'**articolo 11**, aggiungere il seguente:

«Art 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 4 giugno 2009, n. 96,
in materia di diritti aeroportuali)

All'articolo 39, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "movimenti passeggeri," sopprimere le parole da: "anche in revisione" fino alla fine del periodo e sopprimere i numeri 1), 2) e 3);

b) alla lettera b), dopo la parola "esclusiva," inserire le seguenti: "da determinarsi comunque"; dopo la parola "pertinenza," inserire le seguenti: "aderenza ai costi,"; dopo le parole "non discriminazione" inserire le seguenti: "e da adottarsi solo a seguito della revisione, anche a titolo oneroso, dei rapporti concessori con i Ministeri competenti."; sopprimere le parole da "in linea" fino alla fine del periodo;

c) alla lettera d), dopo le parole: "Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)", inserire le seguenti: ", che conserva la configurazione di ente pubblico non economico,"; aggiungere in fine le seguenti parole: ", facendo comunque salve le prerogative dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze in materia di vigilanza e regolazione dei beni demaniali oggetto di concessione";

d) sopprimere le lettere f) ed i)».

11.0.7

BIANCONI

Dopo l'**articolo 11** inserire il seguente:

«Art . 11-*bis*.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina
in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione
dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 1999/74/CE ed in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività».

11.0.8

PIGNEDOLI, DI GIOVAN PAOLO

Dopo l'**articolo 11** inserire il seguente:

«Art . 11-*bis*.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 1999/74/CE ed in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività».

ORDINI DEL GIORNO

G/2322/1/14

GERMONTANI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2322 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010».

L'articolo 11, comma 6, lettera *r*), del disegno di legge all'esame prevede che la disciplina fiscale del nuovo contratto di fiducia sia modellata su quella prevista in materia di trust. In particolare, la citata lettera *r*) prevede che siano dettate «ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*».

Nell'impostazione della norma di delega prevista dall'articolo 11 del disegno di legge, il negozio fiduciario si configura come un mandato attraverso cui il fiduciante (mandante) trasferisce al fiduciario (mandatario) la proprietà 'temporanea' di beni mobili e/o immobili, affinché il fiduciario compia uno o più atti giuridici per conto del fiduciante (ne curi, cioè, l'amministrazione secondo le indicazioni ed istruzioni del fiduciante). Fattore caratterizzante di tale negozio è, dunque, il trasferimento della proprietà temporanea dal fiduciante al fiduciario, con l'effetto, da un canto, che il fiduciario ne può disporre in conformità alle regole e al contenuto del mandato e, dall'altro, che il fiduciante non se ne spoglia in via definitiva, essendo previsto che ne torni proprietario al momento di chiusura o comunque scioglimento del contratto, salva l'eventuale assegnazione a terzi (i beneficiari individuati e/o il terzo garantito).

Il riferimento alla disciplina fiscale vigente in materia di trust va chiaramente intesa nel senso dell'estensione al nuovo contratto fiduciario del regime – previsto agli effetti delle imposte sui redditi dal TUIR – dell'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti all'effettivo titolare dei redditi stessi, e cioè al soggetto portatore dell'effettiva capacità contributiva. Pertanto, per effetto di tale rinvio, le imposte sui redditi graveranno sul fiduciante o sugli eventuali terzi beneficiari, in quanto individuati come destinatari dei redditi prodotti, e non già sul fiduciario, solo incaricato dell'amministrazione dei beni conferiti in fiducia.

Per quanto concerne le imposte indirette (le cd imposte d'atto), va tenuto conto della peculiare caratteristica del contratto in esame, per cui è trasferita solo la proprietà temporanea dei beni conferiti in fiducia. Pertanto, il coordinamento con la disciplina del *trust* – che prevede l'applicazione delle imposte d'atto fin dal momento del conferimento dei beni in *trust*, realizzandosi in tale momento un trasferimento della piena proprietà dei beni per effetto della creazione di un vincolo di destinazione con effetti traslativi – va fatto tenendo conto della mancanza di tale effetto traslativo al momento di conclusione del contratto ovvero, nel caso di loro eventuale assegnazione a terzi, del differimento dell'effetto traslativo della proprietà solo al momento della chiusura o scioglimento del contratto.

Deve infine tenersi conto, sia agli effetti delle imposte dirette che agli effetti delle imposte indirette, che il contratto di fiducia potrà trovare elettivo campo di applicazione anche con riferimento ai beni immobili. Come è noto, a livello ordinamentale, la fiscalità immobiliare dovrebbe essere oggetto di un approfondito riordino, in quanto tale settore dovrebbe essere oggetto di devoluzione ai Comuni nel più ampio progetto di federalismo fiscale municipale. La concreta implementazione della disciplina fiscale del contratto di fiducia dovrà, pertanto, essere coordinata anche con tale futuro scenario.

Impegna il Governo

A dare attuazione alla norma di delega di cui all'articolo 11, comma 6, lettera *r*), del disegno di legge all'esame prevedendo:

agli effetti delle imposte sui redditi, l'applicazione al contratto di fiducia del regime fiscale di diretta imputazione per trasparenza dei redditi prodotti al fiduciante o eventualmente ai beneficiari individuati, se ed in quanto destinatari dei redditi prodotti;

agli effetti delle imposte indirette, l'applicazione delle imposte d'atto solo nel caso e solo al momento in cui si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti in fiducia, con esclusione in particolare, al momento di conclusione del contratto, dell'applicazione dell'imposta prevista per l'apposizione dei vincoli di destinazione con effetti traslativi della proprietà.

A prevedere nei provvedimenti di devoluzione ai Comuni della fiscalità relativa al settore immobiliare apposite disposizioni di coordinamento che diano attuazione ai principi sopra enunciati nel caso di conferimento in fiducia di beni immobili.

G/2322/2/14

IL RELATORE

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2322 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010» premesso che:

nella relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Governo fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate;

si evidenzia che non tutte le Regioni hanno trasmesso comunicazione dell'avvenuto adempimento entro i termini previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

G/2322/3/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2322, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010», premesso che:

il termine ultimo per recepire la direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è fissato per il 24 dicembre 2010;

tramite la previsione del rimpatrio volontario, tale direttiva introduce uno strumento funzionai e a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di Paesi terzi rispettando tuttavia le garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone coinvolte;

il ritorno volontario assistito consiste nella possibilità di ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine; tale possibilità, che prevede un'assistenza con un aiuto logistico e finanziario per il viaggio e la reintegrazione, viene offerta – su base individuale e personale – a quei migranti che, caratterizzati da elementi di vulnerabilità, non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano spontaneamente ritornare nel proprio Paese d'origine;

l'introduzione nel nostro ordinamento del «reato di clandestinità» determina il rischio che venga meno, per il cittadino soggiornante illegalmente, la possibilità di accedere al rimpatrio volontario;

impegna il Governo ad attivare le procedure necessarie per il recepimento della suddetta direttiva, e in particolare:

a predisporre norme e procedure da applicarsi per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani;

a prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a tutela dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo;

a tenere specificamente in considerazione le esigenze delle persone vulnerabili, tra quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito forme di violenza fisica, psicologica o sessuale;

a prevedere l'attuazione del principio di preferenza a favore del rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato, nonché l'introduzione di misure mirate a permettere la partenza volontaria in un periodo congruo, di durata compresa tra sette e trenta giorni, garantendo altresì la possibilità di una proroga del periodo per la partenza volontaria in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale;

a promuovere una campagna di informazione circa la possibilità, per il cittadino di Paesi terzi irregolare, di procedere alla richiesta di rimpatrio volontario;

a garantire, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, una maggiore consulenza e assistenza al rimpatrio, anche orientando in tal senso le possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri;

a garantire una procedura equa e trasparente e misure che tengano in considerazione le circostanze specifiche dei casi individuali del richiedente, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano le scuole e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.

G/2322/4/14

PERDUCA, VITA, VIMERCATI, PORETTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

La 14a Commissione permanente, considerato che:

il pacchetto di direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche introduce il principio del diritto d'accesso« per i cittadini dell'Unione Europea;

la «neutralità della rete» è un principio necessario non solo a garantire i diritti civili degli utenti della rete, compreso il sopracitato diritto d'accesso, ma anche la garanzie di un libero sviluppo del mercato delle telecomunicazioni e in generale dell'economia dell'informazione;

lo spettro radio non è frutto di investimenti privati, ma un bene comune che deve restare disponibile in modo «non esclusivo»;

nelle direttive vengono rafforzate le prescrizioni a garanzia degli utenti finali in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

i tempi e le modalità di conservazione e cancellazione dei dati personali hanno fino ad ora consentito una eccessiva discrezionalità;

impegna il Governo:

ad implementare la rete in banda larga e ultra larga (NGN) con l'obiettivo di raggiungere la totalità dei cittadini entro il 2015;

a procedere alla messa in gara di parte delle frequenze che si liberano nel passaggio dalla TV analogica a quella digitale;

ad implementare il diritto d'accesso contenuto nella direttiva, garantendo concretamente l'accesso a banda larga a tutti i cittadini italiani come diritto fondamentale, dando a tutti gli operatori del mercato la possibilità di contribuire al soddisfacimento di tale diritto;

a garantire che eventuali restringimenti di accesso siano vincolati a procedure eque e imparziali, garantendo in ogni caso il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo;

a garantire un accesso non esclusivo dello spettro radio;

a difendere la neutralità della rete, innanzitutto garantendo adeguata trasparenza rispetto a pratiche di *traffic shaping* volte a privilegiare o filtrare alcune applicazioni o alcuni contenuti;

ad includere nelle apparecchiature terminali a cui garantire l'accesso in particolare a disabili, anziani e di esigenze sociali particolari anche gli strumenti necessari ad esercitare la cosiddetta democrazia elettronica;

a rafforzare le prescrizioni anche relativamente ai tempi e alle modalità di cancellazione dei dati personali.

G/2322/5/14

D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, GERMONTANI

La 14a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la contraffazione farmaceutica nell'ambito dell'*e-commerce* rappresenta un fenomeno in costante aumento, con gravi ripercussioni sulla tutela alla salute umana in ragione dell'assenza di prescrizione medica e delle attività di farmaco-vigilanza *postmarketing*;

considerato che:

allo stato attuale manca una normativa «quadro» a livello internazionale sulle farmacie on line;

tenuto conto che:

la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante il codice comunitario concernente i medicinali di uso umano, è attualmente in corso di revisione nella prospettiva di regolamentare il commercio elettronico dei farmaci (*e-pharmacies*), ai fini della protezione dei pazienti dai pericoli dei medicinali;

anche considerato che,

parallelamente, presso il Consiglio d'Europa è in corso di approvazione la Convenzione «*Medicrime*», volta a sancire la specifica criminalizzazione delle attività di produzione, distribuzione, promozione dei farmaci contraffatti attraverso l'introduzione del concetto di «crimine

farmaceutico», a significare l'elevato interesse suscitato a livello internazionale dal problema della contraffazione;

impegna il Governo:

a rafforzare l'intervento nella fase ascendente per la definizione della revisione della citata direttiva 2001/83/CE, nella prospettiva di facilitare l'armonizzazione delle future norme comunitarie con quelle già vigenti in Italia, in particolare prevedendo che, da un lato, nell'ambito della regolamentazione delle *e-pharmacies*, le farmacie *on fine* siano tenute a svolgere la propria attività attenendosi alle normative del paese dove sono autorizzate e di quelle dei paesi dove intendono inviare i prodotti, nonché, dall'altro, ipotesi di sviluppo di sistemi volti alla certificazione dei siti sicuri mediante l'indicazione di uno specifico «marchio di qualità» e di apposite forme di avvertenza (*warning*) degli stessi;

ad adoperarsi in sede nazionale e comunitaria per una più efficace azione di controllo, vigilanza e contrasto dell'*e-commerce* farmaceutico illegale al fine di tutelare la salute pubblica;

a promuovere adeguate campagne di informazione al fine di fornire agli utenti tutte le necessarie informazioni sui rischi relativi all'acquisto di farmaci da canali *web* non controllati, anche mediante azioni di contrasto alla pubblicità illegale sui siti *internet* di diverso contenuto».

G/2322/6/14

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

La 14a Commissione permanente,

nell'esame dell'atto comunitario Atto Senato n. 2322,

premesso che:

nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi;

queste prassi incidono sulla liquidità delle imprese e ne complicano la gestione finanziaria, pregiudicando altresì la competitività e la redditività delle imprese, soprattutto delle PMI;

i ritardi nei pagamenti possono essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie ed hanno il potenziale di scatenare, nella peggiore delle ipotesi, una serie di fallimenti lungo la catena di fornitura;

questo grave rischio è aggravato enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile e molti istituti di credito rifiutano alle imprese dilazioni nella restituzione dei muti, arrivando anche a sospendere il fido concesso, proprio per la mancanza di liquidità delle imprese imputabile al mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;

con l'attuale crisi economica si percepiscono segnali dell'inizio di tale recessione, che rendono necessaria una decisa reazione politica;

l'Italia detiene il triste primato dei «cattivi pagatori», con un ritardo medio stimato in 186 giorni, ma che arriva a superare i 600 giorni nel caso delle forniture a strutture sanitarie come USL e ospedali;

si calcola che l'incidenza di tale fenomeno negativo sia tale per cui determina un fallimento su quattro delle piccole e medie imprese;

rilevato che:

in data 20 ottobre 2010 il parlamento europeo, in sessione plenaria, ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, COM 2009/0126;

la proposta di direttiva verrà discussa, ai fini dell'approvazione definitiva, alla prossima riunione del Consiglio dell'Unione europea;

la direttiva, in sintesi, obbligherà la pubblica amministrazione a liquidare le fatture entro 30 o al massimo 60 giorni verso tutte le imprese che hanno prestato servizi o lavori per la pubblica amministrazione, altrimenti sarà costretta a pagare automaticamente interessi di mora pari, come minimo, all'8% (più il tasso di riferimento della Bce);

per la pubblica amministrazione italiana si tratta di una vera e propria rivoluzione, mentre per le imprese potrebbe significare una svolta epocale;

secondo stime europee l'entrata in vigore della direttiva consentirà alle aziende, in gran parte medie e piccole, di usufruire, a livello europeo, di una maggiore liquidità per 180 miliardi di euro;

la proposta di direttiva indica in 24 mesi il tempo massimo entro il quale ciascun stato membro dovrà recepire la norma comunitaria nel proprio ordinamento interno;

nella proposta di direttiva è data facoltà agli stati membri di escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore nonché i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;

impegna il Governo:

a sollecitare, alla prossima riunione del Consiglio dell'Unione europea, l'immediata adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, COM 2009/0126;

ad inserire la direttiva in oggetto, in seguito alla definitiva adozione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, nella prima legge comunitaria utile al recepimento della stessa;

a monitorare l'attuale stato dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti di privati, indicando la consistenza del mancato pagamento, le ragioni che ostano ad una celere liquidazione dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ed i mezzi per farvi fronte, riferendone in Parlamento;

ad attivarsi immediatamente, tramite linee di indirizzo da concordare con la Banca di Italia, presso gli istituti di credito che detengono rapporti finanziari con le piccole e medie imprese, al fine di invitare le stesse a concedere a tutte quelle imprese che attendono la liquidazione delle transazioni commerciali con la pubblica amministrazione dilazioni nei pagamenti o altri sostegni di tipo finanziario, per un importo equivalente al credito vantato dall'impresa nei confronti della pubblica amministrazione e con termine d'utilizzo degli strumenti finanziari di supporto alle piccole e medie imprese coincidente con l'effettivo pagamento delle transazioni finanziarie da parte della pubblica amministrazione.

G/2322/7/14

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di Legge comunitaria 2010 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII*, n. 3),

premessi che:

come si apprende dall'ultima relazione presentata al Parlamento dal Ministero della Difesa (Nota aggiuntiva allo Stato di previsione per la Difesa per l'anno 2009), il complessivo impegno di Forze fornito alle missioni ONU fa collocare l'Italia al 9 posto e, per quanto attiene alle operazioni guida UE, l'Italia risulta al 4 posto tra le nazioni contributrici, così come è il 4 paese contributore alle operazioni NATO di mantenimento alla pace, dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania;

tale relazione segnala che «le Forze armate devono essere considerate con una nuova ottica, in cui la difesa del territorio e degli interessi nazionali richieda la capacità di condurre operazioni multinazionali, di proiezione, presenza e sorveglianza [...] è proprio in relazione a tali ultimi elementi che sotto il profilo squisitamente tecnico-militare, vengono quantificati, qualificati ed aggiornati i livelli di *output* operativo che le forze armate devono essere in grado di assicurare: ciascuna delle componenti dello strumento militare deve rispondere a ben precisi requisiti, imposti dalla normativa standard NATO e nazionale, utilizzati anche per l'impegno in ambito UE, per l'implementazione della Politica Europea di Difesa e Sicurezza (PESO)»;

la Politica Europea di Sicurezza e Difesa costituisce un fattore determinante per la credibilità dell'Unione Europea come attore promotore di sicurezza, stabilità e sviluppo delle aree coinvolte in situazioni di crisi, ma l'impegno delle Forze Armate non ha ancora ad oggi una indicazione di quadro legislativo, il che rende l'iniziativa italiana debole, lacunosa e fondata su politiche contingenti;

per quanto riguarda la PESC, come si apprende dalla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII*, n. 3), nel corso del 2009 l'UE ha contribuito a svolgere un ruolo importante nel processo di stabilizzazione dei Balcani;

tra i ruoli di particolare rilievo, si ricordano la gestione della delicata situazione in Bosnia Erzegovina e l'impegno per quanto concerne la questione nucleare iraniana, dove l'UE si è adoperata per la prosecuzione degli sforzi della comunità internazionale per assicurare che il programma sia limitato a scopi pacifici;

l'Unione Europea è stata anche coinvolta relativamente al processo elettorale in Afghanistan contribuendo, con la missione di osservazione, con un numero considerevole di militari degli Stati membri;

le missioni in cui è presente l'Italia non hanno tuttavia al momento una copertura legislativa costituzionale e non sono disciplinate da una legge quadro; inoltre, la loro copertura economica è assicurata dal Parlamento sulla base di un mero decreto governativo;

considerato inoltre che:

l'Italia partecipa alle missioni civili PESD con personale specializzato proveniente da forze di polizia, dalle Forze Armate, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Giustizia, e che dunque l'Italia dispone di una forte componente civile;

un ordinamento democratico non può consentire che le decisioni più significative, tra le quali rientrano quelle concernenti la politica estera, possano essere adottate al di fuori delle assemblee rappresentative, come risulta anche da una lettura degli articoli 80 e 87 della Costituzione;

in Italia, le situazioni di emergenza, oggi prevalentemente di carattere internazionale, vengono disciplinate attraverso una normazione subcostituzionale e attraverso prassi e convenzioni parlamentari mutevoli nel tempo, quali l'approvazione di un atto di indirizzo, o mediante mozioni, o per mezzo di risoluzioni in Assemblea, o mediante risoluzioni in Commissione, o ricorrendo allo strumento del decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari;

impegna il governo:

a predisporre, tramite la discussione dei disegni di legge presentati a tal fine, una norma di carattere generale riguardante le missioni internazionali, che predisponga un meccanismo organizzativo stabile per i contingenti militari italiani inviati per le missioni internazionali dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

G/2322/8/14

ADERENTI

La 14a Commissione permanente,
premessi che:

la legge Comunitaria per il 2009 (legge 4 giugno 2010 n. 96) ha modificato la legge Comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) e la legge 20 febbraio 2006, n. 77 con la finalità di preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO;

in attuazione dell'articolo 31 della citata legge Comunitaria per il 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, insieme con le altre Amministrazioni competenti, azioni volte alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante i siti UNESCO, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale italiano;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove inoltre la valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e le conoscenze del patrimonio agro-silvo-pastorale nazionale, assicurando l'attuazione della legge 6 aprile 1977, n. 184 e della legge 27 settembre 2007, n. 167 anche mediante la partecipazione alla Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO;

presso il Ministero per i beni e le attività culturali è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale per l'attuazione delle Convenzioni UNESCO a cui, dal marzo del 2009 partecipano costantemente rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gli elementi italiani iscritti nella «lista rappresentativa del patrimonio immateriale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale e agro-silvo-pastorale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale;

la recente candidatura della «Dieta Mediterranea» nell'ambito della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO ha confermato la necessità di implementare l'attenzione alle tematiche relative al patrimonio agro-silvo pastorale italiano e alle tradizioni agricole tradizionali del nostro Paese nell'ambito delle politiche relative all'UNESCO;

la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO definisce l'azione italiana in ambito UNESCO, che sempre più spesso abbraccia tematiche agro-silvo-pastorali, come dimostrato dalla citata candidatura della «Dieta Mediterranea»;

impegna il Governo a:

a) prevedere le necessarie modifiche normative volte ad integrare l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 settembre 1999, n. 350, con le pratiche agricole e alimentari tradizionali, così svolgendo un'attività fondamentale non solo per la conoscibilità e diffusione di tali pratiche ma anche per poter adempiere alle condizioni che la Convenzione UNESCO del 2003 sul patrimonio immateriale dell'umanità pone per la candidatura di prodotti tradizionali alla lista rappresentativa di tale Convenzione;

b) prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolga il compito di promuovere e valorizzare le pratiche agricole tradizionali e le conoscenze del patrimonio agro-silvo-pastorale nazionale, anche candidando nella lista del patrimonio mondiale immateriale dell'umanità UNESCO le pratiche agricole e alimentari tradizionali;

c) prevedere le necessarie modifiche legislative affinché le risorse di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, siano destinate alla valorizzazione non solo dei siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale materiale dell'umanità UNESCO, ma anche alla promozione, alla preservazione e alla diffusione degli elementi iscritti nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO;

d) prevedere che la composizione della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco sia integrata di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G/2322/9/14

ADERENTI

La 14a Commissione permanente,

premesso che:

il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, ha da ultimo disciplinato l'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo;

i Regolamenti (CE) n. 555/2008, n. 114/2009, n. 436/2009, n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 hanno dettato numerose norme applicative del citato Regolamento (CE) n. 479;

la normativa nazionale, ed in particolare la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ha dettato le necessarie disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

nella fase applicativa della normativa nazionale, ed in particolare dell'articolo 6 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, si sono riscontrate esigenze logistiche relative alle sostanze vietate negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti;

impegna il Governo a:

prevedere le necessarie modifiche legislative affinché, nell'area della cantina o dello stabilimento enologico in cui sono presenti cortili comunicanti con altri stabilimenti nei quali sono detenute le sostanze vietate di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, sia consentita la detenzione di tali sostanze qualora il cortile sia destinato esclusivamente allo scarico dei citati prodotti, e non all'estrazione dei medesimi verso la cantina o lo stabilimento enologico, previa autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il luogo di detenzione.